


IL REGOLAMENTO DIMEZZATO

Formazione Iniziale degli Insegnanti senza Reclutamento
Con un'intervista a Giunio Luzzatto



Questa illustrazione e quelle dell'Introduzione sono dell'artista polacca Dagmara Pater

INTRODUZIONE

Formazione Iniziale e Reclutamento: un nodo irrisolto

La lunga marcia



La formazione iniziale degli insegnanti fa parte di quelle vicende surreali che hanno costellato la storia delle riforme dell'istruzione in Italia. Vediamo le tappe principali che dal secolo scorso ci conducono ai giorni nostri.

Dal decreto delegato 417/1974 al Regolamento del 1998



Nel secolo scorso il **decreto delegato 417/1974** sullo **stato giuridico** del personale docente, direttivo ed ispettivo, varato sotto il ministero di Franco Maria Malfatti, sancì la **formazione universitaria di tutti gli insegnanti¹ in collegamento con il reclutamento**.

Quella norma ingiallì sulla carta per 16 anni.



Solo nel 1990, infatti, all'interno della riforma degli ordinamenti didattici universitari ([artt. 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341](#)), con Antonio Ruberti Ministro dell' Università e della ricerca scientifica, **vennero predisposti i percorsi** per dare attuazione a tale norma (*laurea in scienze della formazione primaria e scuola di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie, SSIS*).



Ma **si dovettero attendere ancora otto anni**, prima che vedesse la luce, sotto il ministero di Luigi Berlinguer, il **Regolamento applicativo (DM del 26 maggio 1998)**, e potessero quindi prendere avvio i corsi di laurea in scienze della formazione primaria e le Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento nella Scuola Secondaria (SSIS)

¹ DPR 31-05-1974, n. 417, Art. 7 *Requisiti specifici di ammissione ai concorsi*: Salvo i casi in cui gli insegnamenti richiedano particolari competenze di natura tecnica, professionale ed artistica, per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami è richiesta **una formazione universitaria completa** da conseguire presso le università od altri istituti di istruzione superiore

Nuovo secolo: i tentativi falliti dei ministri Moratti e Fioroni



La riforma Moratti riprese la questione della **formazione iniziale degli insegnanti** [all'art. 5 della Legge delega 28 marzo 2003, n. 53](#), in modo del tutto separato non solo da un nuovo stato giuridico dei docenti, che in trent'anni non era più stato riformato, ma dallo stesso reclutamento. Il [Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 227](#), l'ultimo dell'era Moratti, ne definì le modalità di realizzazione, ma **non fu mai applicato**.



Con il **ministro Fioroni**, la questione venne ripresa nella **Finanziaria 2008**. L'[articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244](#), **abrogò i provvedimenti Moratti**, sia l'art. 5 della legge 53/2003 sia il Dlgs. 227/2005, e **stabilì che con regolamento** adottato dal Ministro, sarebbe stata **definita la formazione iniziale e il reclutamento** del personale docente, **attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale**. Veniva comunque fatta salva la validità delle graduatorie ad esaurimento, e continuavano le SSIS. **Il ministero si concludeva senza il varo del Regolamento attuativo.**

Il ministero Gelmini e il nuovo Regolamento



E veniamo all'oggi. Con il **ministro Gelmini**, la questione è ripresa dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), che non abroga le norme varate dal ministro Fioroni, ma stabilisce l'**immediata soppressione delle SSIS**², prima ancora di definire le nuova formazione degli insegnanti, che il Ministro affida a un gruppo di lavoro.

Il gruppo di lavoro coordinato da Giorgio Israel

Il 30 luglio 2008, con [Decreto Ministeriale](#) viene istituito un **Gruppo di lavoro coordinato dal Prof. Giorgio Israel**, Ordinario presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali all'Università di Roma "La Sapienza", **con il compito di "definire i requisiti e le modalità della formazione iniziale e della attività procedurale per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche e di definire gli ordinamenti didattici universitari per la formazione del predetto personale"**.

Entro la data del 30 novembre 2008 il Gruppo avrebbe dovuto sottoporre al Ministro i Lavori conclusivi corredati da apposita Relazione illustrativa. Il compito era quindi duplice: formazione iniziale e reclutamento.

Ma il reclutamento si è perso per strada ...

Il gruppo di lavoro, con un ritardo di alcuni mesi, ha consegnato al ministro i seguenti documenti:

- Relazione generale,
- Schema finale relazione generale,
- Tirocinio, - Transizione, - Laurea primaria, - LM Medie Inferiori

compresi nel seguente [PDF: Relazione e allegati sulla formazione iniziale degli insegnanti del gruppo di lavoro Israel](#)

² Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 64 comma 4-ter): Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.

Il nuovo Regolamento

Dopo una serie di consultazioni, **il Ministro ha varato il Regolamento**, che sta ora seguendo il proprio iter istituzionale, e l'ha fatto ai sensi degli articoli della legge finanziaria del precedente Governo (sopra menzionati), ma **nemmeno questo Regolamento affronta il tema del reclutamento**.

Il Regolamento, ha apportato una serie di **modifiche, per quanto marginali, ai documenti Israel**, i quali avevano totalmente disatteso gli aspetti professionalizzanti della formazione, centrandola tutta sull'università.

Il gruppo di lavoro aveva infatti collocato la cultura accademica in posizione assolutamente asimmetrica e gerarchica rispetto alla cultura professionale/applicativa di cui è portatore il sistema scolastico.

Cosa è cambiato nel Regolamento rispetto ai lavori del gruppo Israel

I cambiamenti rispetto all'impostazione del gruppo Israel, possono essere così sintetizzati:

- la collocazione del **numero programmato all'inizio della Laurea Magistrale (LM "+ 2") anche per l'insegnamento nella secondaria di 2° grado** (mentre il Gruppo lo collocava, per la Superiore, prima dell'anno di TFA, Tirocinio Formativo Attivo, collocato dopo la laurea Magistrale). Non se ne traggono però le conseguenze, in quanto si conferma che nella LM c'è pochissimo spazio per la didattica;
- **l'aggiunta di alcune competenze** per tutti i docenti, quali le **TIC** e l' **inglese**;
- la ridefinizione degli **organi di governance del corso di tirocinio formativo attivo e dell'esame di abilitazione, con la presenza del mondo della scuola**;
- **una nuova distribuzione dei crediti nel Tirocinio Formativo Attivo** con la previsione di una più accentuata "presenza sul campo";
- una specifica attenzione al problema degli **alunni con disabilità**.

I danni della fase di transizione

La definizione di questo Regolamento è avvenuta prima di avere attuato gli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4 dell'**art. 64 della legge legge 6 agosto 2008, n. 133**, che si riferivano non solo al dimensionamento degli organici ma anche alla ridefinizione e accorpamento delle classi di concorso che dovrebbero, ovviamente, essere coerenti con la riforma dei curricula che, nella secondaria di 2° grado sono ancora in alto mare.

L'articolo 1 del Regolamento ("Oggetto del Regolamento") esplicita chiaramente la "provvisorietà" delle norme in esso definiti, dal momento che recita: "**Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti (...) il presente decreto disciplina i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado**".

Il Regolamento mira dunque essenzialmente a **tamponare** la situazione contingente determinatasi con **il blocco delle SSIS, attraverso l'immediato avvio** del corso annuale **del TFA, Tirocinio formativo Attivo**, e non a dare, come avrebbe dovuto, un assetto compiuto alla formazione iniziale e al reclutamento.

Il risultato finale dell'intera costruzione è **un corso, il TFA, simile per contenuti ad una SSIS ridotto a un anno, con l'effetto paradossale di una accentuazione delle disfunzioni registrate nelle SSIS**, come spiega bene nell'intervista che segue, Giunio Luzzatto.

I nodi irrisolti

Rimandiamo all'intervista con Giunio Luzzatto l'analisi puntuale del Regolamento, qui si indicano sinteticamente solo alcune questioni che l'ADi considera da sempre cruciali e che sono rimaste irrisolte.

Una formazione avulsa da qualsiasi idea di scuola

Se è vero, come noi riteniamo, che i tratti distintivi della docenza, come quelli di tutte le professioni, hanno carattere relativo ed evolutivo (ciò che definisce la professione in una determinata società e in un preciso periodo storico può mutare in altro contesto e in altra epoca), era necessario e indispensabile che chi si accingeva a ridefinire la formazione degli insegnanti si fosse preliminarmente posto la domanda **"Insegnanti per quale scuola?"**. Solo così sarebbe stato possibile stabilire oggi, XXI secolo, un'adeguata e coerente formazione per la professione docente.

Purtroppo non c'è nessuna idea di scuola alla base della formazione iniziale proposta, nessuna finalità indicata, l'unico obiettivo formulato dalla [relazione Israel](#) è quello di *"non sottoporre il sistema universitario ad ulteriori tensioni"* (sic!).

Ora siamo in una fase in cui la scuola, dopo essere rimasta per secoli identica a se stessa, è scossa da trasformazioni radicali che avanzano con un'accelerazione impensabile fino a pochi decenni fa. Si citano solo quattro "passaggi" che stanno minando alla radice l'antica idea di scuola e di insegnamento:

1) l'avvento dell' economia della conoscenza che richiede agli individui, come singoli e come organizzazioni, in un numero di gran lunga superiore rispetto al passato, di essere dei *lifelong learners*. Come può la scuola rapportarsi a questo modo globale nuovo di concepire il rapporto con il sapere, come cambia di conseguenza la funzione docente?

2) Il passaggio alla transdisciplinarietà, che dalla metà del XX secolo ha messo in crisi la classica ripartizione delle discipline. Come si riconsiderano nella scuola le tradizionali discipline e le relative classi di concorso a cui rapportare la formazione degli insegnanti?

3) Lo sviluppo esponenziale delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, divenute strumento prevalente di trasmissione delle conoscenze. E' questa, dopo l'avvento della stampa, la più grande trasformazione negli strumenti e nei modi di costruire il sapere. Come cambia in relazione ad esse la funzione degli insegnanti?

4) Il passaggio a una modernità "liquida"; siamo passati con una rapidità sorprendente da una modernità solida, definita e vincolata da legami nazionali, territoriali, saldi e duraturi a una modernità *liquida*, per dirla con Zygmunt Bauman, fatta di legami mutevoli e fragili, che racchiude in sé gli effetti della *globalizzazione*, delle *migrazioni*, delle *reti virtuali*; una modernità caratterizzata dalla *multiculturalità* e dalla *complessità*. Questo ha riflessi profondi sulla scuola poiché sono definitivamente entrate in crisi le finalità della scuola nata con gli stati nazionali: l'identità culturale non è più raggiungibile attraverso un modello statico di cultura, si costruisce nel confronto spesso conflittuale con le altre culture, è il risultato di ibridazioni, cambiamenti e rielaborazioni dei propri paradigmi culturali. Come si assume questo passaggio epocale nella formazione degli insegnanti?

Solo ponendo mano a una grande elaborazione degli **standard professionali** (v. punto successivo) si potrà cominciare a dare risposte a questi quesiti e costruire una formazione iniziale adeguata alle trasformazioni in atto.

L'assenza degli standard professionali

Non appare nemmeno in lontananza l'idea che il percorso professionale degli insegnanti, dalla formazione iniziale allo sviluppo di carriera necessiti di specifici **standard (che cosa devono sapere e saper fare gli insegnanti)**, sia di carattere generale, sia specifici per gradi scolastici e per aree disciplinari, che sono cosa diversa dal profilo professionale.

Gli standard d'altra parte possono essere sviluppati solo dal mondo della professione, da organismi professionali dei docenti, che in Italia non esistono, poiché la docenza non è mai assunta al rango di professione.

In una fase transitoria potrebbero comunque essere definiti da commissioni miste fra mondo della scuola e università, in cui sia forte la presenza dell'associazionismo professionale, e che sappiano confrontarsi con quanto è stato prodotto da quei paesi che hanno da tempo intrapreso questo percorso.

La mancanza gravissima di collegamento con il reclutamento e più in generale con lo stato giuridico

Una formazione che ha la pretesa di collegarsi alla programmazione del fabbisogno dei docenti non può essere avulsa dalle modalità di reclutamento. La programmazione degli accessi come viene proposta ha fallito ormai da 35 anni, con la riproduzione deleteria di sacche di precariato e la costante rivendicazione e attuazione di sanatorie che hanno minato alla radice la qualità della professione docente. Eppure le norme su cui si fonda il Regolamento varato dal Consiglio dei ministri prevedevano che le due questioni, formazione iniziale e reclutamento fossero varate congiuntamente.

Il reclutamento è questione urgentissima. Non si fanno concorsi ordinari da 10 anni, dal 1999!

Non solo: alcune graduatorie di materie tecnico-scientifiche sono esaurite e si ricorre a supplenti non abilitati.

Più in generale non appare più ammissibile, a distanza di oltre trent'anni, non inquadrare la formazione degli insegnanti all'interno del più generale *stato giuridico della docenza*, la cui formulazione complessiva risale al Decreto delegato n. 417 del 1974, mai più, da allora riformato.

Solo affrontando complessivamente un nuovo statuto della docenza sarebbe stato possibile assegnare, ad esempio, la funzione di tutorato a insegnanti che abbiano la competenza e i titoli per farlo, avendo previsto entro lo stato giuridico la costituzione di quelle "*nuove figure professionali del personale docente*" disposte dal comma 16 dell'art. 21 della legge 59/1997 e mai finora attuate. Non si capisce d'altronde perché non si ricerchino i dovuti collegamenti con il p.d.l. C. 953 (così detto progetto Aprea) in discussione in 7^a commissione della Camera.

Il capovolgimento del Titolo V: nessun potere alle Regioni

Ancora una volta il MIUR emette provvedimenti che eludono totalmente le norme costituzionali definite dal Titolo V. **La decentralizzazione dei poteri alle Regioni è assolutamente ignorata persino nella parte relativa alla programmazione degli accessi**, rispetto alla quale si fa riferimento agli Uffici decentrati del MIUR ossia agli Uffici Scolastici Regionali, USR (Art. 5 del Regolamento, *Programmazione degli accessi*) e non alle Regioni.

Lo vogliamo dire ancora una volta: **nessuna riforma sarà credibile finché non si attuerà il trasferimento di tutto il personale dirigente, docente e ATA alle Regioni**. Sono passati 8 anni dall'entrata in vigore del nuovo Titolo V, è ora di applicarlo! E di applicarlo senza "trucchi", perché finché si scriverà, come si è scritto finora, in tutti i documenti prodotti dalla Conferenza delle Regioni e dal gruppo tecnico che "*il personale dirigente, docente e ATA delle scuole resta alle dipendenze dello Stato*" non ci sarà alcuna decentralizzazione, ma solo simulacri che aggraveranno la situazione esistente.

CONTRADDIZIONI E LIMITI DEL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI

Intervista a Giunio Luzzatto

**Ordinario di Analisi Matematica Università di Genova,
Presidente del Centro di Ateneo per la Ricerca Educativa e Didattica (CARED)**

CONTRADDIZIONI E LIMITI DEL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI



Siamo lieti e onorati di pubblicare questa intervista sul Regolamento per la Formazione Iniziale degli Insegnanti che l'ADi ha fatto a Giunio Luzzatto, Ordinario di Analisi Matematica all'Università di Genova, Presidente del Centro di Ateneo per la Ricerca Educativa e Didattica (CARED), e uno dei massimi esperti in materia di formazione degli insegnanti, a cui dedica da anni intelligenza, studio e passione.

Il testo dell'intervista

Pare opportuno cominciare dalle basi giuridiche alle quali fa riferimento l'articolo 1 del Regolamento, poiché già in quell'articolo si notano le contraddizioni e i limiti di questo Regolamento.



Le basi giuridiche sono sostanzialmente due.

La [Legge 244/2007](#) ("Finanziaria 2008"), varata dal governo Prodi, ha previsto un Regolamento ministeriale per la disciplina congiunta della formazione iniziale degli insegnanti (FII) e delle procedure per il loro reclutamento; non è però intervenuta sul sistema formativo in vigore (per gli insegnanti secondari, le SSIS), poiché è sembrato ragionevole non cancellare quello che c'è, prima di aver deciso con che cosa lo si vuole sostituire.

La [legge 133/2008](#), emanata dal governo Berlusconi, ha invece stabilito di bloccare nuove iscrizioni alle SSIS fino al completamento di alcuni interventi sul sistema scolastico (non solo il dimensionamento degli organici ma la ridefinizione e accorpamento delle classi di concorso, ecc..) interventi che peraltro attualmente sono lontani dall'essere conclusi.

L'insostenibilità di un blocco che si sta prolungando ha indotto ora il MIUR, "nelle more" di tale nuova procedura, a formulare, sulla base di quanto previsto dalla legge precedente, il [Regolamento](#) che è stato inviato nei giorni scorsi ai diversi organismi che devono esprimere il loro parere.

Sono consapevole del fatto che questa illustrazione può apparire confusa: ma, purtroppo, confusa è la situazione, non la spiegazione!

Il Regolamento, perciò, doveva disciplinare sia la formazione sia il reclutamento



Sì. Al di là dei pur importanti aspetti procedurali, e prima ancora di esaminarne i contenuti, questo Regolamento è perciò fortemente criticabile per la **grave omissione** che risulta già dal suo titolo: esso **riguarda solo le "modalità della formazione iniziale"**, mentre **ignora il tema del reclutamento**.

Ora, l'assenza di una politica coerente sul reclutamento (con le conseguenze di massiccio precariato, di "sanatorie", di "leggine" variamente deroganti a un sistema di assunzioni regolare e basato su criteri di qualità) ha caratterizzato da decenni la storia della scuola secondaria italiana; anche l'introduzione delle SSIS non è stata accompagnata da provvedimenti conseguenti, e il "secondo canale", le graduatorie, è stato trasformato in un canale unico. Tali graduatorie sono congelate, e affrontare **questo problema avrebbe dovuto costituire una assoluta priorità**.

C'è chi osserva -e lo ha fatto anche il Ministro Gelmini- che il problema non sussiste, perché le riduzioni di organico cancellano la necessità di nuove assunzioni. Non è così, in conseguenza di massicci pensionamenti, e proprio il Ministro dovrebbe sapere che vi sono realtà molto differenziate: nelle regioni meridionali le graduatorie esistenti basteranno per alcuni anni, ma in alcune regioni settentrionali, in particolare ma non solo per le materie tecnico-scientifiche, le graduatorie sono esaurite e vengono conferite supplenze a neolaureati non abilitati all'insegnamento.

Ma è vero o no che molte cose nelle SSIS non hanno funzionato?



In molte SSIS vi è stato uno **scarto**, più o meno rilevante, **tra l'impostazione teorica** (come definita nel decreto istitutivo 26.5.1998) **e la concreta attuazione**. Tale scarto ha delle giustificazioni. L'impostazione citata, se confrontata con la complessiva tradizione accademica italiana (esasperatamente individualista, centrata sulla mera cultura e non sulla professionalizzazione), era radicalmente innovativa; proprio per questo, per essere pienamente attuata avrebbe richiesto accompagnamento politico e amministrativo, certezza di prospettive, e ovviamente tempo, tutte condizioni che sono venute a mancare. Nel 2001, mentre si abilitavano i primi specializzati SSIS, quelli del biennio iniziato nel 1999, la Ministra Moratti già ne annunciava la chiusura.

Nonostante ciò, vi sono stati molti risultati positivi. In termini formativi, nelle scuole in cui operano gli specializzati si registra, secondo l'opinione nettamente prevalente tra i dirigenti e i colleghi più anziani che entrano in contatto con loro, un salto di qualità rispetto all'epoca in cui i nuovi docenti vi giungevano con la sola laurea disciplinare: gli abilitati di oggi mostrano ora di disporre (non tutti, certo, in uguale misura) di strumenti atti a consentire un adeguato inserimento nell'ambiente formativo. In termini di ricerca didattica e di resocontazione di esperienze, il bilancio positivo è ampiamente documentato, come dimostra una recente vasta rassegna bibliografica³.

E' indubbio, comunque, che -con sensibili differenze tra sede e sede- vi sono state anche delle **insufficienze**. Le più significative appaiono le seguenti:

- **Le quattro aree formative** (Scienze generali dell'educazione, Didattiche disciplinari; Laboratori didattici, Tirocinio) **raramente** sono state tra loro pienamente **integrate**, e talora sono state meramente affiancate. L'integrazione deve, in particolare, garantire lo scambio tra teoria e pratica; tale scambio è necessario per costruire, attraverso i progressivi approfondimenti di volta in volta stimolati dalle riflessioni su esperienze verificate sul campo, il professionista riflessivo⁴.
- E' spesso **mancata una adeguata organicità nella programmazione** dell'intero curriculum biennale; ha prevalso la tendenza alla progettazione separata dei singoli blocchi di attività.
- **L'attività dei docenti è stata prevalentemente individuale.** Mentre frequentemente l'insieme dei Supervisor di tirocinio è riuscito a lavorare come una vera équipe, raramente ciò è avvenuto per il corpo docente nella sua totalità, e spesso neppure all'interno dei singoli indirizzi.
- **La "Didattica delle discipline"** ha rappresentato talora **non una attività formativa centrata sulle tematiche didattiche, ma un insegnamento relativo ai meri contenuti della disciplina stessa** (magari ripetitivo di altri già presenti nei Corsi di Laurea o di Laurea Specialistica da cui gli specializzandi provengono). A questo proposito si notano comunque notevoli differenze, tra sedi e ancor più tra settori disciplinari. Fin dall'inizio, tale deviazione rispetto ai corretti obiettivi non vi è stata là dove la SSIS era stata preceduta da anni di attività di ricerca didattica, di formazione in servizio, di lavoro congiunto in Gruppi università/scuola; anche in casi in cui tali precedenti mancavano, peraltro, proprio l'esperienza SSIS ha determinato nel tempo una crescita di attenzione e, progressivamente, una acquisizione di competenze, come mostrano le numerose esperienze riportate nella già citata bibliografia⁵.
- **Non sempre**, soprattutto nelle grandi sedi, **la SSIS ha rappresentato un ambiente unitario**, atto a far interagire, per le attività di area comune, allievi dei diversi indirizzi e a prepararli così, anche attraverso l'abitudine a linguaggi condivisi, a dialogare domani all'interno di un Collegio dei docenti o di un Consiglio di classe.
- **I Laboratori didattici**, spesso molto positivi come cerniera tra didattica disciplinare e tirocinio, **raramente** hanno rappresentato anche il **terreno su cui costruire progetti interdisciplinari**.
- Solo in alcuni casi le **convenzioni tra università e istituzioni scolastiche** sono riuscite ad essere più che meri **strumenti burocratici** atti a consentire i tirocini. Anche quando, giustamente, il tirocinio ha riguardato non solo una disciplina ma l'intera realtà scolastica (POF, organi collegiali, metodologie

³ V. la Appendice, pagg. 97-123, al volume L'eredità della SSIS. "Luci e ombre" della Scuola per la formazione degli insegnanti, di prossima pubblicazione e attualmente consultabile nel sito <http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/3001>

⁴ La denominazione, che ha fatto scuola, è di D.A. Schön, The reflective practitioner: how professionals think in action, Temple Smith 1983.

⁵ V. nota (1).

valutative), spesso l'interazione è stata non con la scuola, ma con singoli insegnanti.

Come interviene, rispetto a tali insufficienze, il nuovo Regolamento?

L'attuale schema di Regolamento non è definitivo; vi è ancora una speranza (lieve, ma non si sa mai ...) che i pareri del CUN, del CNPI e successivamente delle Commissioni Parlamentari determinino modifiche, che per essere utili dovrebbero essere molto sostanziali.



Se invece il testo rimanesse questo, l'effetto sarebbe paradossale. Si sostituiscono le SSIS perché, pur valide in termini di impostazione, avevano dei difetti nell'attuazione; ma **ognuno dei difetti delle SSIS** non solo non verrebbe corretto, ma **risulterebbe esaltato nel nuovo sistema** in quanto rappresenterebbe la regola e non una disfunzione. Ciò si può verificare ripercorrendo, uno per uno, i

punti precedenti.

1°) Per 5 anni (Laurea, L + Laurea magistrale, LM) il futuro insegnante non solo non vedrebbe una scuola, ma avrebbe nel suo curriculum esclusivamente contenuti disciplinari teorici, eccezion fatta per 18 Crediti (CFU) -su 300- connessi alle tematiche educative: anche questi, peraltro, del tutto accademici (pedagogia generale, storia della pedagogia, psicologia). **La pratica (tirocinio) sarebbe confinata a 19 CFU nell'anno finale di Tirocinio Formativo Attivo, TFA.**

2°) Non vi sarebbe alcun rapporto tra l'impostazione progettuale della LM, costruita secondo il proprio schema rigidamente accademico e appena completata da elementi pedagogici, **e quella -del tutto indipendente- del TFA⁶**; solo in quest'ultima fase vi sarebbe un riferimento alla figura professionale da formare.

3°) Di collegialità tra i docenti non si parla proprio. Quanto ai *tutors coordinatori* (nuova denominazione per i Supervisor), essi sarebbero scelti dalla singola Facoltà e in essa collocati; ciò sottrarrebbe loro qualsiasi opportunità di scambio tra le rispettive esperienze, e li porrebbe -per il loro piccolo numero- in una posizione totalmente subordinata. Se poi il rapporto numerico, la cui determinazione è rinviata ad un successivo decreto, fosse quello di uno ogni 30 allievi (come era indicato nelle bozze di questo Regolamento), ciò non consentirebbe loro di seguire individualmente i singoli progetti di tirocinio e caratterizzerebbe perciò le loro funzioni in termini meramente organizzativi.

4°) Le didattiche disciplinari verrebbero fortemente ridimensionate in termini quantitativi: presenti solo nel TFA disporrebbero, congiuntamente ai Laboratori didattici, di **meno di 18 CFU**, mentre nelle SSIS vi sono da 24 a 30 CFU per le didattiche e altrettanti per i laboratori. In termini qualitativi, l'isolamento dei docenti nelle diverse Facoltà determinerebbe necessariamente un aumento del divario tra le realtà nelle quali la didattica disciplinare è tale (si tratta prevalentemente, come detto sopra, di quelle dove sono da tempo presenti attività di ricerca sul tema) e le altre; le buone pratiche non avrebbero modo di diffondersi, e la didattica disciplinare rimarrebbe una mera etichetta là dove vi è sempre stato il disinteresse, o addirittura una dichiarata supponente ostilità, nei confronti delle questioni specificamente didattiche.

5°) Nell'intero loro percorso di studi, inclusa la parte specificamente professionalizzante, **mancherebbe ai futuri insegnanti di materie diverse non solo un qualsiasi momento formativo comune**, ma addirittura ogni occasione per incontrarsi.

6°) Non vi sarebbe alcuna possibilità di dare ad almeno alcuni Laboratori didattici un contenuto interdisciplinare.

⁶ Solo per l'abilitazione matematico-scientifica nella Scuola secondaria di 1° grado sono previsti insegnamenti di didattica disciplinare e laboratori didattici anche nelle LM.

7°) Verrebbe istituzionalizzata l'impossibilità di un qualunque dialogo tra l'università e le istituzioni scolastiche considerate nella globalità delle loro caratteristiche: **la frantumazione delle abilitazioni nelle diverse Facoltà ridurrebbe i rapporti università/scuola alla presa d'atto delle designazioni dei tutor e alla selezione, tra questi, dei tutor coordinatori.**

Le organizzazioni internazionali hanno dedicato recentemente molta attenzione al problema della formazione dei docenti, redigendo importanti documenti. Come si colloca questo Regolamento rispetto alle loro indicazioni?

Mi riferisco a due tra tali documenti.



• **L'OCSE**, in un testo del 2005 [Teachers matter](#) (*Attracting, developing and retaining effective teachers*), ha evidenziato le responsabilità ampliate che hanno gli insegnanti di fronte ai giovani immersi nella società attuale, individuando **quattro livelli di tali responsabilità:**


1. **Rispetto al singolo studente** (guidare i processi di apprendimento; rispondere efficacemente alle richieste individuali; integrare le valutazioni formative e sommative).
2. **A livello di classe** (insegnare in classi multiculturali; sviluppare tematiche trasversali rispetto alle discipline; integrare gli studenti con particolari esigenze "diversamente abili", nella nostra terminologia).
3. **A livello di scuola** (lavorare e progettare collegialmente; progettare monitoraggio e strategie di miglioramento; utilizzare sistematicamente le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) nelle attività sia didattiche sia amministrative; condividere responsabilità decisionali e gestionali).
4. **Nei confronti di genitori e società** (fornire pareri professionali ai genitori; contribuire alla costruzione di comunità di apprendimento - *learning society* -).

• **Il Consiglio dell'Unione Europea** ha votato, il **26 ottobre 2007**, una [decisione](#) nella quale i governi si impegnano **su 9 punti relativi a politiche per gli insegnanti**. Il 6° tra questi punti afferma che essi promuoveranno l'acquisizione da parte degli insegnanti di **competenze** che consentano loro:

- - l' **insegnamento di competenze trasversali**;
- - la **creazione di un ambiente scolastico invitante**;
- - l'efficacia **didattica in classi eterogenee** per provenienze socioculturali e livelli di abilità;
- - la stretta **collaborazione con colleghi, genitori, società**;
- - la **partecipazione attiva allo sviluppo della propria istituzione scolastica**;
- - l'acquisizione di nuove conoscenze e l'innovazione tramite **partecipazione a iniziative di ricerca**;
- - l' **uso sistematico delle TIC**;
- - l' **autonomia nella progettazione continua del proprio sviluppo professionale**.

Questi pur limitati estratti, a confronto con il Regolamento, consentono di misurare una distanza abissale. Non a caso, **in tutti i testi della "Commissione Israel", che ha ispirato il Regolamento, la parola Europa non figura**; quelli tra noi che hanno occasione di confrontarsi con colleghi di altri Paesi provano profondo imbarazzo, o meglio mortificazione. E va anche rilevato che le decisioni del Consiglio dell'Unione, al quale l'Italia partecipa, dovrebbero impegnare anche la Ministra Gelmini.

Come sintetizzerebbe, in tre affermazioni, il Suo giudizio sul Regolamento?



1) **Non si parte dalla individuazione del profilo dell'insegnante, e delle competenze che lo caratterizzano, per dedurne le caratteristiche del percorso formativo** e perciò delle attività didattiche da inserirvi.

Si scelgono invece a priori, in una logica vetero-accademica, le discipline, privilegiando quelle meramente contenutistiche a scapito delle tematiche socioeducative, delle didattiche disciplinari, dei laboratori didattici, dei tirocini nelle scuole.

2) Non si costruisce un ambiente formativo finalizzato alla preparazione alla professione.

Le attività si svolgono interamente nelle Facoltà (poco interessate, nella loro tradizione, alla didattica), separatamente per le diverse abilitazioni persino per ciò che riguarda il governo dei tirocini.

I futuri insegnanti, laureati nelle diverse aree, non incontrano neppure occasionalmente i colleghi di aree diverse, e non vengono perciò preparati a far parte di una équipe docente.

3) Non si instaura nessuna interazione tra università e sistema scolastico, mentre tutti i documenti internazionali individuano nella loro *partnership* la condizione per una formazione efficace.

Il mondo scolastico non viene chiamato ad una progettazione congiunta e ad una gestione compartecipata; il contributo di esso viene limitato ad un tirocinio collocato al termine del percorso e perciò da esso emarginato.

SCHEMA DI REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI

Sintesi dello schema di Regolamento varato dal MIUR (maggio 2009)

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

Il decreto chiarisce subito all'art. 1 che si tratta di un **regolamento provvisorio**, assunto "*Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti*", che sarà quindi determinata da successive e più complete norme.

Questo Regolamento è peraltro assunto **non** ai sensi di una legge di questo Governo, ma della Finanziaria 2008 del Governo Prodi, in cui era stato anche stabilito che il reclutamento avvenisse "*attraverso concorsi ordinari con cadenza biennale*".



Artt.3-6-7 (Percorsi formativi)

- Per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, un corso di **laurea magistrale quinquennale a ciclo unico, a numero programmato** (con prove di accesso), comprensivo di tirocinio per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, con inizio dal secondo anno di corso. Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio e con un esame che ha valore abilitante. A tal fine, la commissione è integrata da due tutor e da un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale.

- Per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di **laurea magistrale biennale (3+2) a numero programmato** (con prove di accesso) e d un **successivo anno di tirocinio formativo attivo (TFA)** con esame finale con valore abilitante.

Analoga procedura per formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di 1° e 2° grado: diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero programmato ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo (TFA) con esame finale con valore abilitante

Costituiscono **parte integrante dei percorsi** l'acquisizione delle **competenze di lingua inglese** di livello B2 e delle **competenze digitali**

Art. 5 (Programmazione degli accessi)

• Il MIUR definisce annualmente con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, il **numero complessivo dei posti** annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi formativi, tenuto conto delle **previsioni del fabbisogno** di personale docente **effettuate dagli Uffici Scolastici Regionali**, nonché delle disponibilità degli atenei. Il Ministro definisce anche le modalità di svolgimento e le caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi.

Art. 10 (Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di 1° e 2° grado)

• Il tirocinio formativo attivo è un corso di preparazione all'insegnamento; che corrisponde a **60 crediti formativi universitari (CFU)**; ha **durata annuale** e attribuisce, previo superamento di un esame finale, l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di 1° e 2° grado.

E' istituito presso una facoltà di riferimento, comprende **4 gruppi di attività**:

1. insegnamenti di scienze dell'educazione;

2. un tirocinio di 475 ore, pari a 19 CFU, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor
3. insegnamenti di didattiche disciplinari
4. laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.

• **Consiglio di corso di tirocinio.** La gestione del tirocinio formativo attivo è affidata al consiglio di corso di tirocinio, costituito da docenti e ricercatori universitari, da 2 rappresentanti dei tutor coordinatori, da 2 dirigenti scolastici, designati dall'USR e da un rappresentante degli studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso è eletto tra i docenti universitari, il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta;

• **Conclusione del TFA.** L'attività di tirocinio nella scuola si conclude con una relazione sul lavoro svolto, di cui è relatore un docente universitario e correlatore l'insegnante tutor.

• Al termine dell'anno di tirocinio si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento che consiste:

- - nella valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio;
- - nell'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione;
- - nella discussione della relazione finale di tirocinio.

• **Composizione della Commissione di esame.** E' composta da 3 docenti universitari, da 1 rappresentante designato dall'USR ed è presieduta da un docente universitario designato dalla Facoltà di riferimento;

• **Punti che compongono il voto di abilitazione.** La Commissione assegna fino a un massimo di 30 punti all'attività di tirocinio; fino a un massimo di 30 punti all'esame; fino a un massimo di 10 punti alla relazione finale di tirocinio. L'esame di tirocinio è superato se si consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70. La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello e degli esami sostenuti nel TFA, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all'insegnamento.

Artt. 11-12 (Docenti tutor)

• 1) Tutor dei tirocinanti

Le università interessate stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche elencate in un albo regionale. I **dirigenti scolastici** di tali istituzioni **designano**, fra i docenti di ruolo che ne hanno fatto domanda, i tutor dei tirocinanti.

• 2) Tutor coordinatori

La facoltà seleziona tramite bando i tutor coordinatori. La funzione di tutor coordinatore può essere svolta per una durata massima di 4 anni (per scuola infanzia e primaria) o di 3 anni (per secondaria di 1° e 2° grado), con proroga solo per 1 ulteriore anno. Essa comporta un esonero parziale dall'insegnamento. Ai tutor coordinatori è affidato il compito di: 1) orientare e gestire i rapporti con i tutor dei tirocinanti; 2) provvedere alla formazione del gruppo di studenti; 3) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto; 4) seguire le relazioni finali.

3) Tutor organizzatori (solo per scuola infanzia e primaria)

• **La facoltà seleziona** i tutor organizzatori, che rispondono della loro attività al consiglio di corso di laurea e sono distaccati a tempo pieno presso l'Università per una durata massima di quattro anni, prorogabile solo per 1 ulteriore anno. Ai tutor organizzatori è assegnato il compito di: 1) organizzare e gestire i rapporti tra le Università, le istituzioni scolastiche e i relativi Dirigenti scolastici; 2) gestire tutte le attività amministrative; 3) coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole, 4) assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire.

Art. 13 (Albo Regionale delle Istituzioni Scolastiche)

- Ciascun **Ufficio scolastico regionale** predispone e tiene costantemente aggiornato un **albo telematico delle istituzioni scolastiche** del sistema nazionale di istruzione, **accreditate** ad accogliere i tirocinanti. L'accreditamento è disposto secondo criteri definiti dal MIUR. Ciascun USR vigila sul tirocinio formativo attivo e può escludere dall'albo le istituzioni scolastiche che compiono irregolarità.

Art. 14 (Percorsi per sostegno agli alunni con disabilità)

- In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno si consegue esclusivamente **presso le università**. I corsi devono prevedere un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio e articolarsi distintamente a) per la scuola primaria e dell'infanzia, b) per la scuola secondaria di 1° grado, c) per la scuola secondaria di 2° grado.
- I **corsi sono a numero programmato con prova di accesso**. A conclusione del corso superato l'esame finale si consegue il **diploma di specializzazione**, che consente l'iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.

Art. 15 (Percorsi di specializzazione per l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica)

- Fino all'introduzione di specifiche classi di abilitazione e dei relativi percorsi di laurea, questa formazione è di esclusiva **competenza delle università**.
- I percorsi formativi sono articolati per la scuola secondaria di 2° grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari.
- A conclusione del corso, superato l'esame finale si consegue **certificato attestante le acquisite competenze** per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

Art. 16 (Norme transitorie e finali)

- **Fino all'a.a. 2012-2013 l'abilitazione** per l'insegnamento nella **scuola secondaria di 2° grado**, si consegue **mediante il TFA** (tirocinio formativo attivo), a cui accedono coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle SSIS.
- **Fino all'a.a. 2011-2012 l'abilitazione** per l'insegnamento nella **scuola secondaria di 1° grado**, si consegue **mediante il TFA** (tirocinio formativo attivo) a cui accedono coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle SSIS.
- Gli accessi al TFA sono a numero programmato, con prove gestite dalle Università, che si articolano in un test preliminare (max 60 punti) e in una prova orale (max 20 punti) e titoli (max 20 punti).



**Seguono molte specificazioni relative al TFA a ulteriore prova che tutto questo regolamento (provvisorio) nasce solo dall'urgenza di riparare al blocco delle SSIS, con il risultato di sostituire due anni di formazione con un solo anno.
E la chiamano qualificazione ..**

TESTO DEL REGOLAMENTO

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244"

Clicca per aprire il PDF



[Testo del Regolamento](#)

TABELLE ALLEGATE

Clicca per aprire il PDF



[Tablette allegate al Regolamento](#)